Istituto Comprensivo V di Udine
Via Divisione Julia, 1- 33100 UDINE - tel.0432/1276511 – CF 94127250309 Cod. Mecc. UDIC84400T
mail: udic84400t@istruzione.it *pec:* udic84400t@pec.istruzione.it *sito:*www.5icudine.edu.it

Prot. n. 1445A26

Udine 28 aprile 2021

Al Personale docente e ATA
Alla RSU d'Istituto
Alle OO.SS.
Al sito istituzionale

Oggetto: REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA SUI CONTINGENTI DEL PERSONALE SCOLASTICO NECESSARI PER ASSICURARE LE PRESTAZIONI INDISPENSABILI IN CASO DI SCIOPERO.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, n.83;
VISTO l'Accordo Nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero siglato in data 2 dicembre 2020 tra le rappresentanze sindacali e l'ARAN, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021;
VISTO il Protocollo di intesa tra il Dirigente Scolastico, la RSU e le Organizzazioni Sindacali rappresentative sottoscritto in data 08/04/2021, prot. n.1217/A26 del 9 aprile 2021;
VISTO l'art. 3, c. 3, dell'Accordo nazionale del 02 dicembre 2020, secondo il quale il Dirigente Scolastico emana un regolamento sui contingenti del personale scolastico necessari per assicurare le prestazioni indispensabili ai sensi del c. 1 del medesimo articolo

EMANA

il presente Regolamento di applicazione del Protocollo di intesa sottoscritto tra il Dirigente Scolastico e le Organizzazioni Sindacali ai sensi dell'articolo 3, comma 3 dell'Accordo Nazionale.

Art. 1 Campo di applicazione decorrenza e durata

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data del 28 aprile 2021 e dispiega i suoi effetti per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23, fermo restando che quanto stabilito s'intenderà tacitamente abrogato da eventuali successivi atti nominativi e/o contrattuali nazionali gerarchicamente superiori, qualora esplicitamente incompatibili.
Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni, a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali.

Art.2 - Prestazioni indispensabili

L'Istituto assicura, in caso di sciopero, le seguenti prestazioni indispensabili:
- attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità;
- adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche,ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali e i connessi adempimenti.

Art. 3 – Contingenti di personale necessario

Per garantire le prestazioni indispensabili di cui all'articolo 2 è necessaria la presenza delle seguenti figure professionali nel plesso sede legale:
-per attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità:

DOCENTI: Tutti i docenti coinvolti negli scrutini ed esami/esami di idoneità qualora non differibili come da normativa di riferimento.
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI: nr. 1
COLLABORATORI SCOLASTICI: nr. 1 del plesso sede legale;

-per adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche,ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali e i connessi adempimenti:
DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI: nr. 1
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI: nr.1.

Il Dirigente Scolastico, o, in assenza, un suo collaboratore, assicura l'apertura e chiusura dell'edificio.

Art. 4 - Criteri di individuazione

I criteri di individuazione del personale necessario a garantire le prestazioni indispensabili sono i seguenti:

a) sorteggio, in caso di più volontari, se tutti i lavoratori hanno aderito allo sciopero e/o non hanno ancora maturato alcuna decisione al riguardo

b) rotazione dei lavoratori secondo l'ordine alfabetico, in caso di mancanza di volontari nelle casistiche come riportate alla lettera a).

Art.5 – Operazioni di scrutinio ed esami finali

In considerazione della peculiarità dei servizi resi nel settore scolastico, i tempi e la durata delle azioni di sciopero nell'Istituzione scolastica coincidenti con le operazioni di scrutinio sono così disciplinate:

- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;
- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazionedegli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento dell'esame conclusivo del ciclo di istruzione; negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione.

Art.6 – Tempi e durata delle azioni di sciopero

Per i tempi e la durata delle azioni di sciopero si richiama quanto disciplinato dall'art. 10 comma 6 dell'Accordo Nazionale: in particolare, ai sensi del comma 6, lettera a) gli scioperi non potranno superare, nell'anno scolastico, il limite di 40 ore individuali (8 giorni) nelle scuole dell'infanzia e primaria e il limite di 60 ore individuali (12 giorni) nella scuola secondaria di I grado, garantendo comunque, da parte del singolo docente, l'erogazione di un monte ore non inferiore al 90% dell'orario complessivo di ciascuna classe.

Art. 7 – Comunicazione

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 e comma 6 dell'Accordo Nazionale:

1. in occasione dello sciopero, il Dirigente Scolastico invita in forma scritta, con circolare interna, il personale interessato a comunicare, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, seguendo le apposite istruzioni riportate, in modalità *on line*, tramite il sito istituzionale, l'adesione/non adesione (su base volontaria) / presa visione, entrando con le proprie credenziali nell'apposita sezione "circolari". La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile. Verrà verificata prima dell'inizio dell'orario di lavoro l'effettiva presenza dei dipendenti che hanno dichiarato, su base volontaria, la non adesione allo sciopero.
2. Il Dirigente Scolastico, in occasione di ciascun sciopero, individua, sulla base della comunicazione resa dal personale

e riportata negli elenchi distinti per plesso, consegnati dall'U.O.R. del Personale, i nominativi del personale in servizio presso l'Istituzione Scolastica da includere nei contingenti minimi, previa verifica, nei casi di specie, di eventuali disponibilità volontarie, tenuto alle prestazioni indispensabili, per garantire la continuità delle stesse.

3. I dati relativi all'adesione allo sciopero, dopo la sua effettuazione, saranno resi pubblici sul sito web dell'istituzione Scolastica, nell'apposita sezione Amministrazione trasparente; sarà inoltre comunicata al Ministero dell'Istruzione la chiusura totale o parziale dell'Istituzione Scolastica, qualora avvenuta, espressa in numeri relativi ai plessi e alle classi.
4. Il Dirigente Scolastico, senza incidere sull'esercizio del diritto di sciopero, adotta tutte le misure organizzative utili per garantire l'erogazione del servizio, nel rispetto della legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, dando informazione alle famiglie, anche tramite libretto/diario degli alunni.

Art. 8 - Comunicazione alle famiglie

Il Dirigente Scolastico comunica alle famiglie con circolare interna, almeno cinque giorni prima dello sciopero, le seguenti informazioni:
attraverso il sito istituzionale- *home page*:

- indicazione delle OO.SS. che hanno proclamato lo sciopero;

attraverso il *link* indicato:

- le motivazioni poste alla base della vertenza;
- la rappresentatività a livello nazionale del sindacato promotore;
- la rappresentatività a livello di istituto del sindacato promotore, in funzione dei dati dell'ultima elezione della RSU;
- i dati globali di adesione ai precedenti scioperi nazionali;
- i dati di adesione a livello di istituzione scolastica ai precedenti scioperi (dell'anno in corso e di quello precedente) del sindacato promotore.

Art.9 - Periodi di esenzione proclamazione scioperi

Ai sensi dell'art.10, comma 6, lettera f) non possono essere proclamati scioperi nella istituzione scolastica:

- dall'1 al 5 settembre;
- nei tre giorni successivi alla ripresa delle attività didattiche dopo la pausa natalizia o pasquale.

Art.10 - Norme finali

Per quanto non definito nel presente Regolamento, si rinvia integralmente alle disposizioni della legge 146/1990 come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000 n.83 e all'Accordo nazionale citato in premessa.
In caso di dissenso da parte delle Organizzazioni Sindacali rappresentative di comparto, in ordine al presente Regolamento, sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti in sede locale come previsto dall'art. 11 (procedure di raffreddamento e conciliazione), comma 2, dell'Accordo citato in premessa.

ISTITUTO COMPRENSIVO V UDINE

Il Dirigente Scolastico
Tullia Trimarchi

UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	**Servizi del Personale**	
Responsabile del procedimento	**Il Dirigente Scolastico**	**Tullia TRIMARCHI**
Responsabile dell'istruttoria	**Assistente Amministrativo**	**Maria PETITO**